

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, composto dai signori:

Dott. Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice relatore
Dott. Andrea Bernardino	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 37 del ruolo delle istanze di fallimento per l'anno 2015,

per la dichiarazione del fallimento della

Sistema turistico locale Sardegna s.r.l. in liquidazione (S.T.L. Sardegna s.r.l. in

liquidazione), con sede in Cagliari, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo

studio dell'avv. Stefano Demuro, che la rappresenta e difende per procura speciale,

promosso in proprio

MOTIVI

1. La Sistema turistico locale Sardegna s.r.l. in liquidazione, affermato il proprio stato di insolvenza, ha chiesto che il Tribunale, in caso di accertamento della propria qualità di imprenditore commerciale, pronunciasse la sua dichiarazione di fallimento esponendo:

- la società era stata costituita il 26 maggio 2004 ed era interamente partecipata dalla Regione autonoma della Sardegna che aveva interamente versato il capitale, per euro 120.000,00;

- la Sistema turistico locale Sardegna s.r.l., costituita per perseguire finalità dei sistemi turistici locali di cui alla l. 29 marzo 2001, n. 135, non aveva tuttavia mai operato, ciò

Sentenza 34/15
N. 33/15 Fall.
Cronologico 138/15
Repertorio 87/15

Campione _____

Fatta scheda il:

Il Giudice delegato autorizza la prenotazione a debito.

Cagliari, _____

Il Giudice delegato

nonostante maturando una ingente esposizione debitoria, che poteva essere stimata sicuramente in euro 427.909,00, oltre possibili crediti azionati giudizialmente dal cessato direttore generale per complessivi euro 705.772,99, iscritti in fondo rischi ed oneri per euro 471.815,00;

- la società aveva un attivo stimato in bilancio per euro 89.575,00, rappresentato da disponibilità liquide e crediti.

Il procedimento, sentito il liquidatore, è stato istruito esclusivamente con produzioni documentali.

2. E' necessario premettere che, ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (artt. 70, 71 e 221 c.p.c.), è sufficiente che quest'ultimo sia ufficialmente informato della esistenza del procedimento, così da essere messo in grado di parteciparvi concretamente e di presentare, se lo ritiene, le sue conclusioni, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura e motivo di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e lo stesso uso fatto del potere di intervento a lui attribuito.

Non comporta la nullità del giudizio, conseguentemente, la circostanza che il Pubblico Ministero, cui gli atti risultano ritualmente comunicati, non sia intervenuto all'udienza e non abbia comunque formulato le sue conclusioni in merito alla domanda.

3. Il ricorso è ammissibile, nonostante la prospettazione in termini dubitativi in merito alla possibile esclusione dal fallimento dalla società.

La previsione di cui all'art. 6 l. fall., secondo cui il fallimento può essere dichiarato anche su ricorso del debitore -oltre che di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero- non esclude in alcun modo che l'istanza al tribunale possa essere subordinata alla verifica della sussistenza in concreto dei presupposti soggettivi e oggettivi di fallibilità previsti dalla legge, o soltanto di alcuni tra questi.

4. La domanda di fallimento proposta dalla Sistema turistico locale Sardegna s.r.l. in liquidazione deve essere accolta.

4.a. L'art. 1 l. fall. prevede che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, salvo che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

La qualità di imprenditore commerciale, pertanto, rappresenta elemento imprescindibile per l'assoggettamento alla procedura concorsuale, prima ancora che il superamento delle soglie dimensionali.

4.b. Nel caso in esame, l'oggetto sociale della Sistema turistico locale Sardegna s.r.l., di cui è stata disposta la liquidazione con atto iscritto il 16 aprile 2007, ha il seguente oggetto sociale:

“LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA, AI SENSI DELLA LEGGE 29 MARZO 2001 N. 135 E DELLE DIRETTIVE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA N. 96/33 DEL 12 DICEMBRE 2003.

IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' SI PROPONE DI PERSEGUIRE LE SEGUENTI FINALITA':

- LA PROMOZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LOCALE SARDEGNA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI INTERSETTORIALI INTEGRATI E LA PROMOZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DIRETTI A QUALIFICARE L'OFFERTA TURISTICA ANCHE MEDIANTE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE;

- LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE COMUNITA' LOCALI AI FINI DI UNO SVILUPPO TURISTICO SOSTENIBILE, MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI STRATEGICI E SINERGICI DI SVILUPPO E DEI RELATIVI PROGETTI ATTUATIVI;

- IL CONSOLIDAMENTO DELL'IMMAGINE UNITARIA E COMPLESSIVA DEL TURISMO IN SARDEGNA, PROMUOVENDONE L'IMMAGINE SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI;

- LA TUTELA IN MODO OMOGENEO, ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI COMPETENZE E FUNZIONI, DELLE TRADIZIONI, DELLE RISORSE AMBIENTALI, DEI BENI CULTURALI E DI SCAMBIO, AGEVOLANDO L'UTILIZZO PRIORITARIO DEI PRODOTTI ARTIGIANALI ED ALIMENTARI DI QUALITA' TIPICI DEL TERRITORIO;

- IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE TURISTICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MEDIE, PICCOLE E MICRO IMPRESE, FAVORENDO LE ATTIVITA' ED I PROCESSI DI AGGREGAZIONE E DI INTEGRAZIONE TRA LE IMPRESE TURISTICHE;

- LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI COLLEGAMENTI E TRASPORTI ORGANICO E FUNZIONALE CHE FA-

VORISCA IL PROLUNGAMENTO DEI SOGGIORNI E LA CONOSCENZA E FRUIZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI PRESENTI SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE;

- LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA DI QUALITA', ADEGUATO ALL'ATTUALE DOMANDA DI MERCATO, AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO DI MARCHI DI QUALITA' E DI CLUB DI PRODOTTO, NONCHE' DI TUTELARE L'IMMAGINE DEL PRODOTTO LOCALE;

- LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E CONOSCENZA DEL SETTORE TURISTICO, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI INNOVATIVI ED IL MARKETING TELEMATICO;

- LA FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE E LA FORMAZIONE DI NUOVI QUADRI ANCHE DI ALTO PROFILO MANAGERIALE;

- IL COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE TURISTICA REGIONALE;

- LO STUDIO, L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DA ATTIVARE CON ALTRE REGIONI ED ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI;

- LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TURISTICO DELLA SARDEGNA ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE DEI PROCESSI DI RICERCA, INNOVAZIONE, QUALITA', CULTURA D'IMPRESA E IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L'ACCESSO AL CREDITO E ALLE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIO;

- LA PROMOZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA REGIONE E DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, DI NORMA IN CONCORSO CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO NELLE INFRASTRUTTURE, NELLE INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE, RELATIVAMENTE AI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE TURISTICO DELLA SARDEGNA;

- L'ACQUISIZIONE, L'UTILIZZO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLE PROVVIDENZE E DELLE RISORSE FINANZIARIE, COMUNITARIE E NAZIONALI PER IL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO TURISTICO REGIONALE E IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE, ASSUMENDO LA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIARIO, BENEFICIARIO O ATTUATORE;

- L'ATTIVITA' DIRETTA ALLO SVILUPPO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTRATTIVITA' LOCALIZZATIVA DEL TERRITORIO REGIONALE, PER FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DELLA SARDEGNA, ANCHE TRAMITE PROGETTI ED IN CONCORSO CON ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI, PROGRAMMI ED INIZIATIVE TESI A FACILITARE GLI INTERSCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO, A FAVORIRE LA LOCALIZZAZIONE DI INVESTITORI ESTERI SUL TERRITORIO REGIONALE, A MIGLIORARE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON IMPRESE E ORGANISMI ESTERI;

- LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI UNA RETE DI SOGGETTI SPECIALIZZATI OPERANTI NEI DIVERSI SETTORI DELLO SVILUPPO REGIONALE INTEGRATI E/O INTEGRABILI CON IL SETTORE TURISTICO. A TAL FINE, LA SOCIETA' PUO' COSTITUIRE ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI, ANCHE MAGGIORITARIE O DI CONTROLLO, IN SOCIETA' E ORGANISMI CHE OPERINO CON FINALITA' STRUMENTALI O COLLEGATE A QUELLE PROPRIE. LA SOCIETA', NEL RISPETTO DELLE DIVERSE SPECIALIZZAZIONI E AUTONOMIE OPERATIVE, GARANTISCE IL COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA RETE IN FUNZIONE DEL RACCORDO DELLE LORO ATTIVITA' CON GLI OBIETTIVI ED INDIRIZZI DELLA REGIONE;

- LA PROMOZIONE E LA COSTITUZIONE DI APPOSITI STRUMENTI FINANZIARI, DIRETTAMENTE O TRAMITE SOCIETA' APPOSITAMENTE COSTITUITE, ANCHE SOTTO FORMA DI FONDI DI FINANZIAMENTO E DI GARANZIA;

- LA GESTIONE DI FONDI SPECIALI PER LO SVILUPPO REGIONALE E PER L'ASSISTENZA E IL SOSTEGNO TECNICO E FINANZIARIO ALLE IMPRESE SARDE OPERANDO, OVE POSSIBILE, IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA CREDITIZIO E FINANZIARIO, IN PARTICOLARE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, DAI PROGRAMMI COMUNITARI, PER INCARICO CONFERITO DALLA REGIONE O DA ALTRI ENTI PUBBLICI, O PER EFFETTO DI APPOSITE DISPOSIZIONI NORMATIVE O DI PROGRAMMI COMUNITARI O NAZIONALI;

- LA REALIZZAZIONE DI ANALISI, STUDI E RICERCHE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA ED AL MONITORAGGIO DEI DATI UTILI AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, NONCHE' L' ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI A LIVELLO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE PER ATTIVITA' SVOLTE ANCHE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE, IN MATERIA DI TURISMO.

LA SOCIETA' POTRA' STIPULARE CON ENTI OD ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI RIENTRANTI NEI PROPRI SCOPI SOCIALI.

LA SOCIETA' PER IL CONSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, POTRA' INOLTRE COMPIERE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE E PRESTARE AVALLI, FIDEIUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE A FAVORE DI TERZI.

ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E FINANZIARIE, QUESTE ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NE' IN VIA PREVALENTE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI E QUALE TERZA DATRICE DI IPOTECA, RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA', ALTRESI', ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NEI LIMITI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE. L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' E LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DERIVATE, FINO A CHE LA REGIONE CONSERVERA' LA QUALITA' DI AZIONISTA, E' SUBORDINATA ALL'ASSENSO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, 1 COMMA, LETT. B), DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1995 N. 11".

Non può non rilevarsi che l'oggetto sociale, accanto a attività principali senz'altro connesse a finalità di carattere pubblicistico, ha previsto la concreta possibilità di svolgimento di attività di impresa, e di "compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari", e, seppure "non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie", con assunzione di "partecipazioni o interessenze in altre società costituite o costituende".

E' stata inoltre programmata la costituzione di società o l'assunzione di partecipazio-

ni, anche maggioritarie o di controllo, in società e organismi “*con finalità strumentali o collegate*”, e ancora “*il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale*”.

Di fronte alla prospettazione fatta dalla Sistema turistico locale Sardegna s.r.l. in liquidazione in merito alla circostanza che in realtà nessuna attività era mai stata esercitata, essendosi l'esposizione debitoria di fatto venuta a creare in relazione ai costi della struttura, è sufficiente richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale (Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2012, n. 21991).

E' d'altra parte affermazione della stessa giurisprudenza di legittimità che l'esclusione dalla soggezione al fallimento può essere riconosciuta soltanto quando, diversamente da quanto deve rilevarsi nel caso in esame, la società ha quale oggetto sociale esclusivo un servizio tramite il quale l'ente pubblico raggiunge scopi istituzionali e quando nello statuto sono previsti poteri dei soci pubblici tali da snaturare del tutto l'attività e il funzionamento della società e dei suoi organi o da piegarli alla volontà dell'ente pubblico, attraverso poteri di ingerenza diversi da quelli naturalmente riconducibili alla partecipazione maggioritaria o totalitaria.

Dall'esame degli atti non emerge in alcun modo che i diritti del socio pubblico sono diversi e più pregnanti, in particolare per quanto riguarda la vigilanza e il controllo, di quelli di qualunque socio con partecipazione prevalente o determinante nella formazione

delle maggioranze assembleari, non si rileva la fissazione di limiti e di condizioni particolari all'attività e ai compiti dell'organo gestorio, non risulta la predeterminazione di destinazioni atipiche dei ricavi o degli utili e, più in generale, non possono trarsi elementi idonei a escludere che la società di capitali con partecipazione pubblica abbia potuto mutare decisamente la sua natura di soggetto di diritto privato.

Non è in alcun modo esclusa ed anzi è espressamente prevista un'attività da svolgere nel mercato concorrenziale ispirata a comuni criteri di economicità, con i relativi rischi economici direttamente a carico dell'ente e, certamente, non dei suoi soci pubblici.

In definitiva, in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità (Cass. civ., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209).

4.c. Con riferimento all'elemento dimensionale -per quanto la società, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, non abbia avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a euro trecentomila e non abbia realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila-, sussiste il presupposto di cui all'art. 1, lett. c, l. fall., avendo la Sistema turistico locale Sardegna s.r.l. in liquidazione un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.

Gli art. 2424 e 2424 *bis* c.c., nell'imporre nella contabilità gli accantonamenti per rischi, fa obbligo di evidenziare voci nel passivo destinate a coprire perdite o debiti di natu-

ra determinata, di esistenza certa o, quanto meno, probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'esatto ammontare e la data di sopravvenienza.

Per tale ragione gli importi che, nella doverosa osservanza dei principi generali di verità e prudenza nella formazione del bilancio, sono stati correttamente indicati nei fondi per rischi devono essere considerarsi come “*debiti*” ai fini della verifica del possibile superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 1, lett. c, l. fall.

La mera indeterminatezza dell'esatto ammontare delle perdite e dei debiti, come anche l'incertezza sul momento in cui avverrà la manifestazione finanziaria di tali componenti negativi, non possono infatti precludere una loro piena valutazione in sede fallimentare proprio nella dimensione offerta dalla loro anticipata stima, se correttamente operata dagli organi sociali seguendo criteri realistici e prudenziali.

5. La nozione di insolvenza, individuata dall'art. 5 l. fall., impone di regola semplicemente di verificare, attraverso un giudizio probabilistico, se l'imprenditore sia ancora in grado di adempire regolarmente le proprie obbligazioni.

In relazione a una società in stato di liquidazione, viceversa, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali in quanto -non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

La condizione di insolvenza sussiste tenuto conto dell'esposizione debitoria accertata, come precedentemente indicata, e della riconosciuta assenza di elementi attivi del patri-

monio sociale di valore tale da assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento della Sistema turistico locale Sardegna s.r.l. in liquidazione (S.T.L. Sardegna s.r.l. in liquidazione), con sede in Cagliari;
2. nomina il dott. VINCENZO AMATO Giudice delegato alla procedura ed il dott. ELENA C. PEDDIS Curatore;
3. ordina al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili;
4. stabilisce che il giorno 21.9.15, alle ore 12 abbia luogo davanti al Giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.
5. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, a eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il
17 febbraio 2015.

Il Giudice estensore

La Presidente

Depositato in Cancelleria
Cagliari, 23/2/2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Loisla Donatelli